

Legge regionale n. 42 dell'1 dicembre 2022 – Art. 8

Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'organismo regionale per i controlli di legalità

(...)

Art. 8 Organismo indipendente di valutazione.

1. L'Organismo indipendente di valutazione presso la Giunta regionale è composto da tre membri, di entrambi i generi, esterni all'amministrazione regionale, scelti con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia.
2. L'Organismo indipendente di valutazione è presieduto da uno dei componenti ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. L'Organismo indipendente di valutazione, in particolare:
 - a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
 - b) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e del controllo di gestione e propone i relativi provvedimenti;
 - c) valida la relazione sulla performance;
 - d) propone, alla Giunta regionale, la valutazione dei dirigenti apicali dei dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta regionale, nonché dei dirigenti apicali degli enti strumentali, ai quali la Giunta regionale ha assegnato gli obiettivi individuali ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, e ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
 - f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, sulle proposte di regolamenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - i) espleta ogni altro compito assegnato da leggi e da regolamenti.
4. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Organismo indipendente di valutazione.
5. L'Organismo indipendente di valutazione già costituito alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

(...)